

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana 13/10/1999 n. 467
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

Nella Regione siciliana, in tema di aggiudicazione di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di Ecu, la locuzione contenuta nell'art. 1, co. 6 L.R. Sicilia 2 settembre 1998 n. 21 (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 57, co. 13 L.R. 27 aprile 1999 n. 10), che per l'aggiudicazione fa riferimento « all'offerta che più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara », va interpretato nel senso che per tale offerta deve intendersi quella in prezzo assoluto immediatamente più bassa della media - parimenti determinata in prezzo assoluto - delle offerte residue (dopo cioè l'eliminazione di quelle inammissibili), e non già l'offerta contenente la percentuale di ribasso immediatamente inferiore alla media dei ribassi offerti dalle imprese rimaste in gara; pertanto, la media da determinarsi da parte del seggio di gara è quella tra le offerte complessive così come formulate dalle imprese partecipanti alla gara (prezzi unitari per quantità) e l'offerta che (in mancanza di una che eguagli esattamente la media finale così determinata) più si avvicina « per difetto » a detta media è quella che indica il prezzo immediatamente più basso (e non quello immediatamente più alto) rispetto alla media stessa.